

TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 388 “DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO, O PRIVATO AD USO PUBBLICO, ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE”.

CAPO I - DEHORS (D)	
Articolo 3 - Classificazione e caratteristiche	
TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in: TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti o fioriere. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali	1. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in: TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti o fioriere. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete; TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali

arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete; TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima centimetri 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione potrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di metri 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti, con identiche caratteristiche e allestimenti dei D1 senza pedana o D2 su pedana. 2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1, D2 e D3, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A al presente Regolamento.	arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete; TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima centimetri 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione potrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di metri 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti, con identiche caratteristiche e allestimenti dei D1 senza pedana o D2 su pedana. 2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1, D2 e D3, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A al presente Regolamento. 3. E' inoltre identificabile un ulteriore dehors TIPO D4 come spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande, posto su terrazza fissa, esclusivamente in prossimità dei corsi d'acqua, le cui caratteristiche vengono definite sulla base di una proposta progettuale, oggetto di valutazione puntuale da parte dei Servizi competenti della Città e degli Enti competenti in materia di gestione e uso delle risorse idriche (Autorità Idraulica), di pubblica sicurezza e igiene (Protezione Civile e VV.FF., ASL), di aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico e architettonico (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio). Tale tipologia, che potrà essere autorizzata in funzione delle specifiche
--	--

	caratteristiche, oggetto di istanza di titolo abilitativo edilizio, non viene definita in maniera puntuale nelle Norme Tecniche Allegato A del presente Regolamento, in quanto la specifica soluzione è assunta a conclusione dell'iter di approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi della Città e dagli Enti sopra richiamati.
--	--

Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con dehors (D)

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehors (D) su suolo pubblico deve ottenere preventivamente un provvedimento di concessione, rilasciato dagli uffici comunali competenti. 2. A tale fine, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, sul portale telematico della Camera di Commercio “impresainungiorno”, corredata di dichiarazione di conformità a tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche per tipologia di occupazione scelta (D1/D2/D3), contenute nel Regolamento e nell'allegato A "Norme tecniche" e dovrà altresì contenere tutte le ricevute dei pagamenti così come determinati dal richiedente relativi a COSAP, TARI e TEFA. 3. Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni. 4. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione le cui specifiche sono espressamente indicate nelle Linee guida approvate con apposita determinazione dirigenziale e dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'occupazione richiesta.	1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehors (D) su suolo pubblico deve ottenere preventivamente un provvedimento di concessione, rilasciato dagli uffici comunali competenti. 2. A tale fine, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, con le modalità indicate nelle Linee Guida pubblicate sul sito web istituzionale della Città, corredata da dichiarazione di conformità a tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche per tipologia di occupazione scelta (D1/D2/D3), contenute nel Regolamento e nelle Norme Tecniche allegate al presente regolamento. sul portale telematico della Camera di Commercio “impresainungiorno”, corredata di dichiarazione di conformità a tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche per tipologia di occupazione scelta (D1/D2/D3), contenute nel Regolamento e nell'allegato A "Norme tecniche" e dovrà altresì contenere tutte le ricevute dei pagamenti così come determinati dal richiedente relativi a COSAP, TARI e TEFA. 3. Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzione sospensione dei termini dovute a richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento, ovvero richieste di pareri di enti esterni. 4. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione le cui specifiche sono espressamente indicate nelle Linee guida approvate con apposita determinazione dirigenziale e dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'occupazione richiesta. Per la richiesta di dehors di tipologia D1, costituiti da non più di 2 tavolini e 4 sedie, per

5. L'istanza presentata, le certificazioni allegate nonché l'allestimento e collocazione dei dehors saranno sottoposti, mediante controllo a campione, a verifica da parte dei Servizi comunali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni in zone soggette a vincolo. Tale verifica è applicata a tutte le tipologie di istanza (nuova installazione/proroga/rinnovo/voltura).	un'occupazione complessiva non superiore a 4 metri quadrati, è possibile presentare l'istanza -con le modalità indicate nelle Linee Guida pubblicate sul sito web istituzionale della Città- senza allegare la planimetria, nel rispetto delle Norme Tecniche del presente regolamento e di quanto previsto nei regolamenti in materia di occupazioni (ad esempio in materia di elementi di arredo, merci fuori negozio). Costituisce causa di diniego al rilascio della concessione l'esistenza di debiti del richiedente nei confronti del Comune relativi a: • canoni pregressi; • tributi ovvero oneri di monetizzazione del fabbisogno parcheggi di cui al Regolamento n.329. La concessione viene rilasciata solo a seguito del versamento del canone dovuto per l'occupazione (o del versamento della prima rata del canone dovuto per l'occupazione, in caso di rateizzazione), secondo le modalità previste dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e/o dal Regolamento che disciplina le entrate tributarie e patrimoniali. 5. L'istanza presentata, le certificazioni allegate nonché l'allestimento e collocazione dei dehors saranno sottoposti a mediante controllo a campione. a verifica da parte dei Servizi comunali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed eventuali altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni in zone soggette a vincolo. Tale verifica è applicata a tutte le tipologie di istanza (nuova installazione/proroga/rinnovo/voltura). 6. Per la tipologia di dehors TIPO D4, di cui all'art. 3, comma 3, posto su terrazza fissa, esclusivamente in prossimità dei corsi d'acqua, la concessione potrà essere autorizzata in funzione delle specifiche caratteristiche oggetto di apposita istanza di titolo abilitativo edilizio, a conclusione dell'iter di approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi della Città e dagli Enti
---	--

competenti in materia di gestione e uso delle risorse idriche (Autorità Idraulica), di pubblica sicurezza e igiene (Protezione Civile e VV.FF., ASL), di aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico e architettonico (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio).

L'istanza dovrà essere corredata di elaborati e relazioni, la cui redazione deve essere definita secondo aspetti e procedure che coinvolgono materie quali la pubblica sicurezza, la gestione dell'emergenza, l'ordine pubblico, la prevenzione incendi, l'emergenza meteorologica, l'igiene e la salute, la viabilità, la tutela del paesaggio e dei beni artistici ed architettonici, le misure di Safety and Security in applicazione delle normative vigenti. Sarà necessario inoltre redigere un "Piano Operativo" che contenga le procedure finalizzate a sgomberare l'area dal pubblico fruitore della medesima e a rimuovere le strutture e le attrezzature ivi presenti in caso di rischio idraulico, che, in funzione del sito specifico, deve essere determinato sulla base di uno studio idraulico di dettaglio che tenga conto delle indicazioni/previsioni del Centro Funzionale (ARPA Piemonte) in ordine alla gestione del rischio idraulico.

Le indicazioni operative saranno dettagliate nelle Linee Guida pubblicate sul sito web istituzionale della Città.

Articolo 5 - Durata della concessione

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D) è temporanea, con durata massima di un anno e valida dalla data del rilascio. Prima della scadenza della concessione è possibile richiederne la proroga per un periodo non superiore all'anno. E' altresì possibile, in assenza di continuità nell'occupazione, richiedere il rinnovo di una concessione scaduta. L'istanza di proroga o rinnovo dovrà essere corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica, che attesti la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. In caso di modifica dell'allestimento invece dovrà essere presentata preventivamente una nuova istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nelle Linee Guida approvate con determinazione dirigenziale.	1. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors (D) può essere richiesta in via temporanea o a tempo indeterminato, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche. La concessione rilasciata a tempo indeterminato cessa per rinuncia del titolare e può essere sempre motivatamente revocata o sospesa per ragioni di pubblico interesse o negli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti. è temporanea, con durata massima di un anno e valida dalla data del rilascio. Prima della scadenza della concessione è possibile richiederne la proroga per un periodo non superiore all'anno. E' altresì possibile, in assenza di continuità nell'occupazione, richiedere il rinnovo di una concessione scaduta. L'istanza di proroga o rinnovo dovrà essere corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica, che attesti la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. In caso di modifica dell'allestimento invece dovrà essere presentata preventivamente una nuova istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto definito nelle Linee Guida approvate con determinazione dirigenziale. Alla scadenza della concessione temporanea è possibile richiederne la proroga o il rinnovo. La proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, mediante istanza corredata da un'autocertificazione attestante la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. Il rinnovo deve essere richiesto tassativamente entro l'anno successivo alla scadenza della concessione, mediante istanza corredata da

2. Costituisce causa di diniego al rilascio, proroga o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.	un'autocertificazione attestante la conformità del dehors alla concessione precedentemente rilasciata. Qualora si intenda modificare il dehors, dovrà essere presentata una nuova istanza di concessione. Non costituisce modifica la semplice sostituzione degli arredi, degli elementi a servizio del dehors e degli ombrelloni che abbiano le medesime caratteristiche estetico formali, dimensionali, qualitative e quantitative di quelli sostituiti e siano conformi alle Norme Tecniche del regolamento; tali fattispecie non richiedono alcuna comunicazione, nè tantomeno una nuova istanza. 2. Costituisce causa di diniego al rilascio, proroga o rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti: 1) canoni pregressi; 2) tributi ovvero oneri di monetizzazione del fabbisogno parcheggi di cui al Regolamento n.329.
---	--

Articolo 5 bis - Trasformazione di strutture dehors in padiglioni (NUOVO)

Per le strutture munite di concessione in corso di validità e regolarmente installate, è possibile - in assenza di debiti verso la Città, come definiti all'art.5 punto 2 - richiedere la modifica in padiglione P1 o P2, ai sensi del presente regolamento e nel rispetto delle indicazioni delle Norme Tecniche, presentando istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, con le modalità indicate nelle Linee Guida pubblicate sul sito istituzionale della Città.

CAPO II - PADIGLIONI ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE (P)

Articolo 6 - Caratteristiche

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in: TIPO P1 APERTO SU UN LATO; TIPO P2 CHIUSO.	1. Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in: TIPO P1 APERTO SU UN LATO; TIPO P2 CHIUSO; TIPO P3 – COLLOCABILE IN PROSSIMITÀ DEI CORSI D'ACQUA
2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento.	2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche - Allegato A del presente Regolamento.
3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio.	3. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio al termine dei lavori di realizzazione del padiglione (P).
4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la relativa monetizzazione troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione in precario edilizio dal	4. Per tutto quanto attiene il calcolo del fabbisogno dei parcheggi e la relativa monetizzazione troverà applicazione la specifica normativa prevista per gli ampliamenti della superficie di somministrazione in precario edilizio dal

Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.	Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.
Articolo 7 - Condizioni e modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove installazioni	
TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. 2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le indicazioni specifiche sulle modalità di presentazione sono contenute nelle Linee guida approvate con apposita Determinazione Dirigenziale e pubblicate sul sito Web della Città. 3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto,	1. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. 2. Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le indicazioni specifiche sulle modalità di presentazione sono contenute nelle Linee guida approvate con apposita Determinazione Dirigenziale e pubblicate sul sito Web della Città. 3. Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P), ad esso annessa, deve ottenere proporre le istanze per ottenere la concessione per l'occupazione del
presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Il permesso di costruire e la relativa concessione per occupazione del suolo pubblico potranno essere rilasciati solo nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti libera e sgombera da eventuali precedenti occupazioni.	suolo pubblico ed il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, secondo le Linee guida pubblicate sul sito web istituzionale della Città. presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Il permesso di costruire e la relativa concessione per occupazione del suolo pubblico potranno essere rilasciati solo nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti

4. Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e contenute nelle Linee guida pubblicate sul sito web della Città. 5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti e, qualora ricadenti in aree soggette a vincolo, anche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e/o di altri Enti / Autorità competenti per materia, e saranno valutati in sede di apposita Conferenza di Servizi.	libera e sgombera da eventuali precedenti occupazioni. 3.1. Costituisce causa di diniego al rilascio della concessione l'esistenza di debiti del richiedente nei confronti del Comune relativi a: 1) canoni pregressi; 2) tributi ovvero oneri di monetizzazione del fabbisogno parcheggi di cui al Regolamento n.329. 3.2. La concessione viene rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio, solo a seguito del versamento del canone dovuto per l'occupazione (o del versamento della prima rata del canone dovuto per l'occupazione, in caso di rateizzazione). 4. Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e contenute nelle Linee guida pubblicate sul sito web della Città. 5. I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti e, qualora ricadenti in aree soggette a vincolo, anche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e/o di altri Enti / Autorità competenti per materia, e saranno valutati in sede di apposita Conferenza di Servizi. 6. La tipologia di Padiglione definito P3 – COLLOCABILE IN PROSSIMITÀ DEI CORSI D'ACQUA potrà essere autorizzata in funzione delle specifiche caratteristiche oggetto di apposita istanza di titolo abilitativo edilizio, a conclusione dell'iter di approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi della Città e dagli Enti competenti in materia di gestione e uso delle risorse idriche (Autorità Idraulica), di pubblica sicurezza e igiene (Protezione Civile e VV.FF., ASL), di aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico e architettonico (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio). L'istanza dovrà essere corredata di elaborati e relazioni, la cui redazione deve essere definita secondo aspetti e procedure
--	--

	che coinvolgono materie quali la pubblica sicurezza, la gestione dell'emergenza, l'ordine pubblico, la prevenzione incendi, l'emergenza meteorologica, l'igiene e la salute, la viabilità, la tutela del paesaggio e dei beni artistici ed architettonici, le misure di Safety e Security in applicazione delle normative vigenti. Sarà necessario inoltre redigere un "Piano Operativo" che contenga le procedure finalizzate a sgomberare l'area dal pubblico fruitore della medesima e a rimuovere le strutture e le attrezzature ivi presenti in caso di rischio idraulico, che, in funzione del sito specifico, deve essere determinato sulla base di uno studio idraulico di dettaglio che tenga conto delle indicazioni/previsioni del Centro Funzionale (Arpa Piemonte) in ordine alla gestione del rischio idraulico.
--	---

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 8 - Progetti Integrati d'Ambito

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. Il Progetto Integrato d'Ambito (P.I.A.) è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso dello spazio pubblico di un definito ambito e/o di luoghi ritenuti rilevanti per valori storici-ambientali o per promozione turistica e commerciale all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors, dei padiglioni e dei relativi arredi e costituisce uno dei mezzi per poter ottenere il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, nonché un buon risultato della qualità dello spazio pubblico. 2. La Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti, ovvero le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può approvare progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors ovvero dei padiglioni. 3. <i>(agrogato)</i> 4. Nel caso di Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) approvati dalla Giunta, ai sensi del precedente comma 2, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute sono da intendersi prevalenti sulle norme tecniche di carattere generale dell'allegato A "Norme Tecniche". 5. Nel caso di progetti integrati d'ambito in zone da valorizzare e/o particolarmente disagiate, possono essere previste riduzioni del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti dei pubblici	1. Il Progetto Integrato d'Ambito (P.I.A.) è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso dello spazio pubblico di un definito ambito e/o di luoghi ritenuti rilevanti per valori storici-ambientali o per promozione turistica e commerciale all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors, dei padiglioni e dei relativi arredi e costituisce uno dei mezzi per poter ottenere il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, nonché un buon risultato della qualità dello spazio pubblico. 2. La Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti, ovvero le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può approvare progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali, contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors ovvero dei padiglioni. 3. <i>(abrogato)</i> 4. Nel caso di Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) approvati dalla Giunta, ai sensi del precedente comma 2, Le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute nei Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) sono da intendersi prevalenti sulle "Norme Tecniche" allegate al presente Regolamento. norme tecniche di carattere generale dell'allegato A "Norme Tecniche". 5. Nel caso di progetti integrati d'ambito in zone da valorizzare e/o particolarmente disagiate, possono essere previste riduzioni del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti dei pubblici esercizi

esercizi aderenti al progetto. 6. In caso di approvazione di Progetti Integrati d'Ambito, i titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto entro e non oltre il termine di 36 mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento. Durante la fase di studio e fino all'approvazione dei PIA, in un determinato spazio pubblico, varranno, se esistenti, i precedenti Progetti Integrati d'Ambito diversamente dovranno essere applicate le norme dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.	aderenti al progetto. 5.1. Ogni singolo P.I.A. stabilisce la propria durata, eventualmente anche a tempo indeterminato, oltre ai tempi ed alle modalità di adeguamento alle prescrizioni in esso contenute. 6. In caso di approvazione di Progetti Integrati d'Ambito, i titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto entro e non oltre il termine di 36 mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento. Durante la fase di studio e fino all'approvazione dei PIA, in un determinato spazio pubblico, varranno, se esistenti, i precedenti Progetti Integrati d'Ambito diversamente dovranno essere applicate le norme dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
---	--

Articolo 9 - Soluzioni progettuali alternative in deroga	
TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. Con Determinazione Dirigenziale, previo parere dei Servizi competenti per materia e degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative, anche di carattere dimensionale, alle Norme Tecniche allegate al presente Regolamento.	1. Con Determinazione Dirigenziale Previo parere dei Servizi competenti per materia e, laddove necessario, degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative, anche di carattere dimensionale, alle Norme Tecniche allegate al presente Regolamento, purché subordinate alla sussistenza di particolari esigenze di interesse pubblico ovvero di oggettiva necessità di consentire una circostanziata

2. Al fine della deroga di cui al punto precedente l'interessato potrà presentare istanza corredata da proposta progettuale al Servizio competente. A seguito dell'ottenimento della deroga, l'interessato, dovrà presentare istanza sul portale telematico "impresainungiorno" per il rilascio della Concessione.	deroga alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche allegate al presente Regolamento. 2. Al fine della deroga di cui al punto precedente L'interessato dovrà presentare istanza di concessione in deroga, corredata da proposta progettuale, al Servizio competente con le modalità indicate nelle Linee Guida pubblicate sul sito web istituzionale della Città. A seguito dell'ottenimento della deroga, l'interessato, dovrà presentare istanza sul portale telematico "impresainungiorno" per il rilascio della Concessione con le modalità indicate nelle Linee Guida pubblicate sul sito istituzionale della Città. 3. La concessione in deroga può essere richiesta sia per dehors che per padiglioni e viene rilasciata con provvedimento del Dirigente competente.
---	--

Articolo 10 - Prescrizioni generali

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto asseverato presentato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati. 2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in	1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto asseverato presentato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati. 2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in

perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso. 3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente. 4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico e/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi ai sensi dei Regolamenti Comunali in materia di verde pubblico e sedimi stradali secondo le indicazioni della Città. 5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite. 6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 7. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone. 8. Le aree concesse ai sensi del presente Regolamento non possono essere utilizzate per attività, usi ed eventi di natura diversa da quelli per cui sono state concesse. 9. E' fatto obbligo ai titolari di apporre in modo visibile all'ingresso dell'attività, l'indicazione della capienza massima consentita all'interno dei dehors o dei padiglioni.	perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso. 3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente. 4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico e/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi ai sensi dei Regolamenti Comunali in materia di verde pubblico e sedimi stradali secondo le indicazioni della Città. 5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite. 6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 7. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone. 7.1. E' richiesta la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nei casi previsti dall'art. 23 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318) e relativo Protocollo Operativo. 8. Le aree concesse ai sensi del presente Regolamento non possono essere utilizzate per attività, usi ed eventi di natura diversa da quelli per cui sono state concesse. 9. E' fatto obbligo ai titolari di apporre in modo visibile all'ingresso dell'attività, l'indicazione della capienza massima consentita all'interno dei dehors o dei padiglioni.
--	---

Articolo 14 - Revoca delle concessioni

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
1. Fatte salve le disposizioni in materia previste dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione è revocata, previa contestazione dell'Organo preposto alla vigilanza, con provvedimento motivato dal soggetto che l'ha rilasciata, nei seguenti casi: a. quando ricorrono tre violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;	1. Fatte salve le disposizioni in materia previste dal Regolamento comunale n. 395, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione è revocata, o è comunque vietata l'occupazione del suolo pubblico, previa contestazione dell'Organo preposto alla vigilanza, con provvedimento motivato dal soggetto che l'ha rilasciata, nei seguenti casi: a. quando ricorrono tre violazioni nello stesso anno in dodici mesi delle norme del presente regolamento o alle discipline in materia di impatto acustico, ordine pubblico e sicurezza, vendita di alcolici, violazione di ordinanze sindacali; senza possibilità di ulteriore rinnovo;

b. quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa; c. quando gli elementi che compongono i dehors (D) e i padiglioni (P) siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico; d. quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni; e. in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors (D) o dei padiglioni (P); f. qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo; g. in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata; h. in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti. 2. La concessione decade: a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare	b. quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (D) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa; c. quando gli elementi che compongono i dehors (D) e i padiglioni (P) siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico; d. quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni; e. in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors (D) o dei padiglioni (P); f. qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo; g. in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata; h. in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti in presenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relativa a: 1) canoni pregressi; 2) tributi ovvero oneri di monetizzazione del fabbisogno parcheggi di cui al Regolamento n.329. i. nel caso in cui la struttura installata (dehors o padiglione), per qualunque ragione non sia conforme alle norme del presente regolamento e non sia possibile adeguarla; j. per motivate ragioni di pubblico interesse e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. 2. La concessione decade: a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare
--	---

l'attività;

b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

3. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza ai sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.

l'attività;

b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

3. Nel caso di revoca della concessione o, comunque, di divieto di occupazione del suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma **1 2**, **lettere a, b, c, d, e, f, g, al titolare dell'esercizio è fatto divieto di occupare il suolo pubblico con dehors o padiglioni relativamente al medesimo locale per il periodo di un anno, a partire dalla data di effettiva rimozione del dehors/padiglione revocato, che deve essere formalmente comunicata al servizio competente. può presentare nuovamente istanza ai sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari al a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglione nei casi di accertata occupazione abusiva.**

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 16 - Norme transitorie specifiche

TESTO ATTUALE

1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla data del 31 dicembre 2024, qualora venga approvata con legge dello Stato la proroga di un ulteriore anno del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico attualmente in essere, demandando ai competenti organi dell'Amministrazione l'accertamento dell'effettiva entrata in vigore delle modifiche legislative, la decorrenza e la portata delle medesime, nonché la conseguente determinazione di proroga.
2. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.

NUOVO TESTO

1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino **ad esso conformi, dovranno adeguarsi entro 24 mesi, fatte salve eventuali deroghe o proroghe previste dalla normativa statale o da specifiche disposizioni comunali; la presente disposizione non ha effetti sulla durata delle autorizzazioni in corso e non comporta proroga delle stesse. coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla data del 31 dicembre 2024, qualora venga approvata con legge dello Stato la proroga di un ulteriore anno del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico attualmente in essere, demandando ai competenti organi dell'Amministrazione l'accertamento dell'effettiva entrata in vigore delle modifiche legislative, la decorrenza e la portata delle medesime, nonché la conseguente determinazione di proroga.**
2. Le nuove concessioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.